



Responsabilità del sanitario

Riforma della responsabilità medica



Rubrica a cura del Dott. Nicola Merlin

Aggiornato a marzo 2017

“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”

Il 28 febbraio 2017 la Camera dei Deputati, con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti, ha approvato la riforma della responsabilità medica (testo del ddl, presentato dal deputato PD Federico Gelli). Sono norme di notevole interesse per pazienti, medici, ospedali e assicurazioni.

Sotto il profilo della responsabilità penale, se da un lato è stata soppressa la responsabilità per “colpa lieve” del medico, nel caso in cui siano state osservate le cd. linee guida, dall’altro il medico potrà dover rispondere di omicidio colposo e lesioni personali (per colpa grave). Nel codice penale compare la nuova fattispecie della "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario" (art. 590-sexies c.p.).

Pertanto, in caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria si applicano le pene oggi previste, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590 c.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall'osservanza delle linee guida.

Ciò significa che in caso di evento dovuto ad imperizia si esclude la punibilità se si dimostra che siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle “linee guida” o, se non ancora redatte, le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Invece, per quanto riguarda la responsabilità civile, la riforma prevede:

- l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (è ora possibile l'azione diretta da parte del soggetto danneggiato entro i limiti del massimale, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e al sanitario);
- il tentativo di conciliazione obbligatoria per le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica (condizione di procedibilità);
- la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria - sia pubblica che privata - ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., che risponderà della condotta dolosa o colposa del professionista (prescrizione in 10 anni) anche se scelto dal paziente e ancorché non dipendente della struttura stessa;
- in assenza di un contratto, potrà comunque sussistere la responsabilità extracontrattuale del medico *ex art. 2043 c.c.* (prescrizione ridotta a 5 anni ed onere della prova della responsabilità e del danno più gravoso per il danneggiato);
- riferimento alle "linee guida" per la determinazione del danno ed applicazione delle tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni;
- azione di rivalsa nei confronti del sanitario solo in caso di dolo o colpa grave ed a precise condizioni individuate dalla legge;

Inoltre, è stato istituito un fondo di garanzia per il risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria e la previsione dell'azione di

responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave da parte del pubblico ministero presso la Corte di Conti nei confronti del sanitario, quando sia accolta la domanda di risarcimento del danneggiato nei confronti della struttura o del sanitario.

Viene introdotta la figura del Garante per il diritto alla salute, l'istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, la creazione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, e altri interventi per assicurare la trasparenza dei dati e delle attività delle strutture.

Atto Senato n. 2224

XVII Legislatura

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

approvato con il nuovo titolo

"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"

Titolo breve: responsabilità professionale del personale sanitario

Testo approvato [2224](#) (Bozza provvisoria) ( [PDF](#))

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000247.pdf>